



CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 18.000.000 CERTIFICATI DI PROPRIETA' (NP1B)

PROCEDURA ON LINE N. 41/2014 - CIG 5940595E10

Disposizioni Generali

1. La fornitura è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto;
 - dalle condizioni economiche formulate dalla Società in sede di partecipazione alla gara n. 41/2014 ;e, per quanto non previsto:
 - dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
 - dal DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente www.aci.it;
 - dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta, a pena di nullità.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
4. La Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Disciplinare e dall'Avviso di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi utili per una idonea valutazione delle stesse.

Articolo 1.- OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura e consegna di n. 18.000.000 (diciottomilioni) - di cui n. 500.000 (cinquecentomila) in bilingue - moduli discreti (in piano) Mod. NP-1B, denominato "*Certificato di Proprietà*", con ologramma applicato a caldo, aventi le seguenti caratteristiche:
 - Modulo discreto con ologramma applicato a caldo per utilizzo su stampanti laser;
 - Formato millimetri 210 x 297 (A4);
 - Carta normalizzata opaca gr. 115/mq., filigranata di sicurezza, personalizzata ACI, fibrille fluorescenti;
 - Stampa n. 6 colori in bianca e n. 2 colori in volta, offset, con inchiostri reagenti debili a secco e fondini cancellabili di sicurezza;

- Numerazione araba progressiva a n. 8 (otto) cifre precedute da un carattere alfabetico fisso (il cui numero di partenza deve essere preventivamente concordato con la competente Direzione Centrale dell'ACI);
 - Applicazione a caldo, a registro di n. 1 ologramma di sicurezza di forma circolare, diametro mm.26 Gli ologrammi suddetti dovranno mantenere invariate le caratteristiche per l'uso su stampanti laser.
2. L'ologramma conterrà una immagine con i loghi "ACI CDP PRA" con movimenti dinamici, proiezioni a più livelli, effetti di elevata luminosità ed elementi di sicurezza concordati con la Società aggiudicataria.
- Le caratteristiche tecniche richieste dell'ologramma sono le seguenti:

- Originazione combinata di più tecniche;
 - Immagine a più livelli in bidimensionalità e tridimensionalità (2D / 3D);
 - Proiezione dinamica in movimento;
 - Microtesto con doppio effetto;
 - Elemento in Dot-Matrix di almeno 300 dpi;
 - Elemento criptografico verticabile a laser.
3. La carta da utilizzare per la stampa dovrà essere di sicurezza filigranata con immagine del logo ACI con rombo e ruota impresso in trasparenza in chiaro-scuro su fondo pieno, a bande correnti sui laterali del certificato.

Le caratteristiche tecniche richieste della carta sono le seguenti:

- Filigrana su due toni del logo (ACI in chiaro – ruota in scuro), prodotto a macchina in tondo;
 - Formato carta – millimetri 210 x 297 /A4);
 - Peso della carta per metro quadrato – grammi 115/mq;
 - Colorazione della carta – fondo neutro opaco;
 - Composizione cellulosa sensibilizzata e con fibre fluorescenti bianche e gialle visibili alla luce di *wood* ed idonea alla stampa *offset* e per l'applicazione di ologramma.
4. La grafica dell'ologramma e quella complessiva del Certificato di Proprietà nella sua interezza, dovrà comunque essere concordata ed approvata preventivamente ed esclusivamente con l'ACI, che in qualità di proprietario del logo/design, ne autorizzerà l'uso nell'ambito della fornitura in questione.
5. Le bozze di stampa dovranno pervenire per l'approvazione all'ACI entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dei fac-simili del modello, che verrà fornito alla Società contestualmente alla stipula del contratto.
- Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione delle bozze di stampa con il "*visto si stampi*" e prima di procedere alla stampa definitiva della fornitura, la Società dovrà far pervenire all'ACI n. 500 (cinquecento) esemplari definitivi del modello per le necessarie prove tecniche e le verifiche di funzionalità con le procedure informatiche, in uso presso gli Uffici dell'Ente.
- Qualora in sede di verifica dovessero sorgere delle problematiche relative all'utilizzo ed alla compatibilità del modello cartaceo con le procedure informatiche dell'ACI o gli apparati *hardware* in dotazione agli uffici, la Società si impegna a collaborare per l'individuazione di una soluzione che assicuri il buon fine della fornitura.

A seguito dell'esito positivo delle prove tecniche e l'accettazione della fornitura da parte dell'ACI, la Società procederà alla stampa della modulistica per la consegna secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 2.

Articolo 2 - ALLESTIMENTO E CONSEGNA

1. Gli stampati dovranno essere confezionati in pacchi da 100 (cento) esemplari con termoretraibile ed inseriti in scatole idonee a contenere 1.000 (mille) modelli, chiuse con nastro antimanomissione personalizzato con il nome della Società ed etichetta esterna, indicante la quantità, la numerazione, il tipo di modello contenuto e la dizione: "*modello NP-1B*".
 - Gli imballaggi (scatole) devono essere costituiti in percentuale superiore all'80% (ottanta per cento) in peso da materiale riciclato e la restante parte da carta o cartone prodotti con fibre vergini provenienti da boschi dove è attuata una gestione sostenibile delle foreste oppure con fibre *Tree Free*;
 - Carta e cartone devono essere a base di pasta bianca senza gas di cloro e deinchiostrata senza l'uso di APEO e altri derivati dell'alchifenolo. Per derivato di alchifenolo si intendono le sostanze degradabili ad alchifenoli.
 - Termoretraibile ecologico totalmente riciclabile.
2. Il materiale dovrà essere consegnato su pedane da cm.80/120 per cm. 150/160 di non oltre 100 scatole cadauna, sistemato in modo tale che le scatole contenenti i moduli con la numerazione più bassa risultino sempre in alto.
3. La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata in danno del fornitore.
4. Tenuto conto della durata del contratto di cui all'articolo 4, la Società si impegna a consegnare con preavviso di 48 ore, ai magazzini dell'ACI in Roma, la fornitura di n. 18.000.000 (diciottomilioni) di CDP, con cadenza mensile secondo le modalità appresso indicate:
 - n. 1.000.000 (unmilione) di modelli entro i primi dieci giorni di ogni mese di riferimento, a decorrere da aprile 2015, per complessivi n. 9.000.000 (novemilioni) nell'anno 2015;
 - n. 1.000.000 (unmilione) di modelli entro i primi dieci giorni di ogni mese di riferimento, a decorrere da gennaio 2016, per complessivi n. 9.000.000
5. Le spese di confezionamento, imballo, trasporto e consegna comprensive di tutti gli accessori necessari, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.
6. La Società deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione della merce; gli imballi che presentano difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione nonché la merce deteriorata, per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata in danno del fornitore, che dovrà provvedere alla immediata sostituzione.
7. La Società, a seguito di sopravvenute esigenze dell'Ente, si impegna ad effettuare la consegna in date, modalità e quantitativi diversi rispetto a quelli indicati nel comma 4, che verranno comunicati tempestivamente dal Servizio Patrimonio e Affari Generali dell'ACI.
8. Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni del materiale durante il trasporto, anche se dipendenti da terzi, fino al momento della consegna nei locali dell'ACI.

9. Le eventuali cause di forza maggiore, che dovessero ritardare i tempi di consegna fissati, dovranno essere tempestivamente notificate e provate, sotto pena di decadenza; diversamente l'ACI applicherà le penali di cui al successivo art 5.

Articolo 3 - MODIFICHE E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

1. La Società si impegna a revisionare il testo e la struttura grafica dei modelli, prima di procedere alla stampa anche con riferimento ai singoli lotti di consegna ed, ove necessario, si impegna a provvedere, anche in sede di esecuzione del presente contratto, ad effettuare le eventuali modifiche che saranno comunicate esclusivamente dal Servizio Patrimonio e Affari Generali. Qualora, anche dopo l'approvazione della campionatura di prova, dovessero emergere problematiche in merito alla compatibilità della modulistica con i sistemi informatici, la Società si impegna a collaborare per individuare una soluzione che consenta di risolvere, in breve tempo, gli inconvenienti e ad adeguare la produzione alle soluzioni individuate.
2. L'ACI si riserva la facoltà nel corso delle attività e delle fasi di produzione del Certificato, nonché durante l'esecuzione del contratto - nei casi di cui al comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 anche in via saltuaria ed occasionale - di richiedere, in qualsiasi momento e con semplice preavviso da comunicare alla Società almeno 15 (quindici) giorni prima, modifiche per sopraggiunte esigenze legate, a titolo esemplificativo, ad eventuali interventi legislativi o a modifiche del formato e del contenuto del CDP o ad aggiornamenti delle procedure informatiche resisi necessari per assicurare il servizio pubblico in maniera efficiente ed efficace. Ove le modifiche dovessero comportare variazioni sostanziali, in aumento o in diminuzione del corrispettivo unitario in sede di gara, l'Ente procederà alla rinegoziazione dei costi, tenuto conto dei parametri economici utilizzati dalla Società in sede di formulazione dell'offerta nonché dei criteri previsti dall'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse una variazione superiore al limite di cui al comma 3 del richiamato art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società e subordinatamente all'istruttoria sui prezzi condotta dall'ACI, che si avvarrà anche dei riferimenti di cui all'articolo 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lg.s n. 163/2006 e s.m.i..
4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 - qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto - l'ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti (in aumento o in diminuzione) finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.
5. Eventuali eccedenze di fornitura dovranno essere preventivamente segnalate ed autorizzate dall'ACI.

Articolo 4 -DURATA

1. Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula fino alla conclusione del piano di consegna di cui al precedente art. 2 stabilita presuntivamente alla data del 30 settembre 2016 e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, compresa l'eventuale integrazione della fornitura di cui al precedente art. 3.
2. L'ACI si riserva la possibilità di prorogare la scadenza di cui al 1° comma agli stessi patti, prezzi e condizioni per garantire la continuità della fornitura stessa, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi mediante comunicazione scritta alla Società entro la scadenza del termine, nelle more di nuova gara di appalto, fermo restando quanto previsto relativamente all'importo complessivo dell'appalto, compreso le eventuali varianti di cui all'articolo 3.
3. In caso di recesso o risoluzione del contratto, la Società avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in conformità alle prescrizioni del presente contratto fino al momento di efficacia della risoluzione o del recesso; pertanto la Società rinuncia fin da ora – nei confronti dell'ACI – a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o riconoscimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Articolo 5 – PENALI

1. In caso di inadempienze da parte della Società per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto non imputabile all'ACI, saranno applicate le seguenti penali:
per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di messa a disposizione delle bozze di stampa per l'approvazione di cui all'articolo 1, comma 2, l'ACI applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00);
In caso di consegna oltre i termini di cui all'articolo 2, sarà applicata una penale in ragione del 3% (treper cento) dell'ammontare della fornitura in consegna, per ogni giorno solare di ritardo, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza, fino ad un massimo di 7 (sette) giorni. Se il ritardo dovesse protrarsi, verrà applicata una penale del 5% (cinqueper cento), dal 1° fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni successivi a quello stabilito per la consegna.
2. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il detto termine di 30 giorni, l'ACI ha facoltà di far eseguire la fornitura in danno alla Società e di risolvere il contratto per inadempimento grave.
3. Nel caso in cui l'allestimento del materiale non conforme a quanto previsto dall'art. 2 causasse un aggravamento dell'attività dell'ACI, sarà applicata una penale pari al 5% (cinqueper cento) del valore di ogni pacco.
4. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieciper cento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, ACI potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
5. Le penali si applicheranno anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi fornitori delle materie prime o affidatari del trasporto.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del presente contratto. La Società potrà eventualmente presentare le proprie deduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi,

a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della contestazione da parte dell'ACI.

7. Trascorso il termine di cui al 6° comma o qualora le deduzioni della Società non siano accoglibili a giudizio dell'ACI, le penali potranno essere applicate.

Articolo 6 – IMPEGNI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga, con oneri e rischi a proprio carico, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto ed assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e della fornitura e dei servizi accessori oggetto del contratto, nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ACI, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
3. La Società si impegna a curare - mediante personale dedicato - il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto nell'art. 7.
4. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei a garantire elevati livelli di servizio.
5. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, i nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni connesse.
6. La Società prende atto che i termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457c.c .
7. La Società non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ACI.
8. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto.
9. In tal caso l'ACI procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi quelli maggiori eventualmente sostenuti dall'ACI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
10. Tenuto conto che il certificato di proprietà è il documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo, la Società si impegna ad eseguire la fornitura nel rispetto delle indicazioni dell'Ente in merito alla produzione e numerazione di ogni certificato al fine di garantirne la sicurezza.

Articolo 7 – RAPPORTI CONTRATTUALI E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento della fornitura e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Salvo diverse disposizioni, l'ACI, di norma, effettuerà o riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni attraverso il responsabile/direttore dell'esecuzione che avrà cura anche di fornire le indicazioni inerenti le attività tecniche impartite dalla Direzione ACI competente.
3. Il responsabile, che sarà designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito di predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che la fornitura sia eseguita secondo i tempi e le modalità ed i programmi contenuti nel presente contratto, in base agli artt. 299 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
4. Per l'ACI, i rapporti relativi alla gestione delle bozze e prove tecniche di stampa della modulistica verranno intrattenuti con il Servizio Gestione PRA e, per quanto riguarda la gestione amministrativa del contratto, con l'Ufficio Acquisti del Servizio Patrimonio e Affari Generali.

Articolo 8 – GARANZIE

1. La Società fornisce le più ampie garanzie in ordine alla perfetta lavorazione dei modelli ed alla rispondenza degli stessi a tutte le caratteristiche richieste.
2. La Società fornisce, altresì ampie garanzie in merito alla conservazione ed all'integrità delle confezioni, secondo i requisiti di sicurezza richiesti, fino alla materiale consegna nei magazzini ACI.
3. La Società garantisce che tutti gli apparati e le attrezzature usati per la fornitura sono conformi alle norme ed agli *standard* ISO o equivalenti.
4. L'approvazione delle bozze di stampa e la verifica della validità all'uso di cui al comma 5 dell'art.1 non esonerano la Società da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertate successivamente.
5. Le parti convengono che i termini previsti dagli articoli 1495, 1511 c.c. decorreranno dalla data della consegna del materiale alla sede dell'Ufficio ACI destinatario della fornitura, indipendentemente dalla data di consegna presso i magazzini di cui all'art.2; il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. La Società, nel caso di cui al comma 5, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le attività necessarie per la sostituzione dei modelli difettati e difformi entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. In caso contrario, l'ACI avrà diritto a pretendere dalla Società il valore di ogni modello difettato.

Articolo 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'ACI ha facoltà di effettuare direttamente o tramite propri incaricati ispezioni e controlli sulla esecuzione della fornitura per verificare ed accertare

l'adempimento e la qualità delle lavorazioni, nonché presso i locali della Società al fine di visionare i macchinari impiegati per la produzione e tutti gli impianti e materiali utilizzati nel processo di stampa.

2. Nel caso di risultanze negative, l'ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi - cui seguirà, ove necessario, conferma scritta - con obbligo della Società stessa di adottare gli opportuni provvedimenti.

Articolo 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
4. Nell'ipotesi di inadempimento accertato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ACI si riserva di agire secondo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 13.

Articolo 11 - CAUZIONE

1. La cauzione si intende prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto e verrà svincolata, su richiesta, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di incameramento della cauzione nei casi previsti nel presente contratto, quest'ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Articolo 12 – CORRISPETTIVO

1. Per la fornitura degli stampati di cui all'articolo 1 del presente contratto, eseguita a regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto, l'ACI corrisponderà alla Società, secondo le modalità indicate all'articolo 13, l'importo indicato nella dichiarazione di offerta che costituisce parte integrante del contratto e che qui si intende riportata.
2. Nell'ipotesi di eventuale integrazione della fornitura, di cui al precedente art.3, 3° comma, l'ACI corrisponderà alla Società il prezzo unitario, al netto dell'IVA,

indicato nella dichiarazione d'offerta di cui al precedente primo comma del presente articolo.

3. La Società prende atto che i predetti corrispettivi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura; pertanto la Società prende atto che la consegna è ripartita come previsto all'articolo 2 e rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1644 c.c., fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art.3.
4. Ove il prezzo di gara sia stato sottoposto a rinegoziazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, si applicherà alla fornitura in consegna previa autorizzazione espressa dell'ACI, a seguito della conclusione dell'istruttoria.

Articolo 13 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo indicato all'art. 12 sarà effettuato dall'ACI, dopo ogni consegna del materiale, sulla base della documentazione attestante la corretta esecuzione della fornitura.
2. Pertanto, ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere corredate di:
 - a. copia dell'ordine di affidamento fornitura;
 - b. copia delle note di consegna munite della data e della firma di sottoscrizione da parte del personale incaricato al ricevimento.
3. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza il tipo di contratto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 5940595E10, unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI-SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture e la trasmissione della documentazione sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
5. Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
6. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'ACI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la

regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo *DURC*, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

9. Nel caso in cui il *DURC* continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 per le inadempienze accertate.
10. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n. 207/2010, nel caso di *DURC* negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
11. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Articolo 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica in oggetto ed i cui estremi identificativi sono comunicati in sede di stipula.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI e resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al 1° comma avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti ai suddetti obblighi.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
6. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, la Società si obbliga a trasmettere all'ACI, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità

assoluta, una apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i..

Articolo 15 – SEGRETO D’UFFICIO

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del contratto – notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che gli altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia anche eventualmente venuta a in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento della fornitura.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione della fornitura, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall’art. 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ ED IMPEGNI

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali in dipendenza dell’esecuzione della fornitura, oggetto del contratto.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 9, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.

Articolo 17 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora la Società manchi ad uno qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacia la fornitura, mettendo a rischio il regolare svolgimento del pubblico servizio (PRA) gestito dall’ACI, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
3. Il presente contratto, oltre nei casi espressamente previsti, si risolverà di diritto - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - in caso di:

- a) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
 - b) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI;
 - c) nei casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della legge 13/08/2010, n. 136 e smi.
4. In caso di risoluzione del contratto la Società si impegnerà a fornire all'ACI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
 5. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'ACI riconoscerà alla Società solamente le somme riferite al materiale consegnato, in conformità agli ordinativi fino alla data di efficacia della risoluzione, fatto salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto a tutela dei propri interessi.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ACI, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, all'acquisto in danno della modulistica non consegnata ed al risarcimento del maggior danno subito, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

Articolo 18 - RECESSO

1. L'ACI ha diritto, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo o normativo;
 - c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Società;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, cesseranno i rapporti contrattuali tra le parti, salvo quelli pendenti ed in corso di completamento; la Società dovrà, in ogni caso, assicurare che tale cessazione non comporti danni all'ACI ed all'erogazione del servizio pubblico.
4. L'ACI sarà tenuto al pagamento delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento di efficacia del recesso e delle spese sostenute dalla Società

esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, debitamente documentate che, comunque non potranno superare un decimo dell'importo annuale della fornitura non eseguita calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo annuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. In ogni caso l'ACI potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato di venir meno ai requisiti morali richiesti dall'articolo 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., riconoscendo soltanto il corrispettivo per le prestazioni svolte regolarmente.

Articolo 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – MODIFICHE SOCIETARIE – FALLIMENTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma - fermo restando il diritto di ACI al risarcimento del danno - il presente contratto si intende risolto di diritto.
3. Nel caso di cessione d'azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione, si applica la disciplina prevista dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Il fallimento del fornitore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi, o aventi causa, purché in possesso dei requisiti di carattere personale e morale indicati nel bando di gara, ovvero recedere dal contratto.
5. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
6. Ai sensi dell'art.140 del D. Lgs. n. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quanto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 20 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. La Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'Estero dei brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore promossa nei confronti dell'ACI in relazione ai modelli.
3. La Società, inoltre, pagherà i danni verso terzi, le spese giudiziali e quelle relative agli onorari degli avvocati e procuratori sostenuti dall'ACI, nonché i costi delle transazioni fatte dalla Società.
4. Se i modelli forniti dalla Società fossero oggetto di una azione per violazione di brevetti o diritti d'autore in Italia o all'Estero, o a parere della Società potessero diventarlo, la Società a sua scelta e a sue spese potrà modificare o sostituire le soluzioni adottate, assicurando in ogni caso lo svolgimento di prestazioni equivalenti e conformi alle specifiche, salvo contrario avviso dell'ACI.
5. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Società prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto dovessero verificarsi variazioni nell'assetto societario, la Società dovrà presentare nuova certificazione ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i..

Articolo 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione

ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare ed a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività oggetto della fornitura; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto

Articolo 25 – COSTI PER LA SICUREZZA

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di fornitura per la quale non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con l'ACI, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, i suddetti rischi sono stati determinati, per l'intero periodo contrattuale quadriennale in € 0,00.

Articolo 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso; comunque, sono a carico della Società le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto esclusi soltanto quelli che per legge dovranno far carico all'A.C.I.
2. La disciplina dell'I.V.A. è regolata dalle norme contenute nel D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data

La Società

Postilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società approva e sottoscrive espressamente :

- Art. 2 - Allestimento e Consegna, commi 3, 5, 7, 8 e 9;
- Art. 3 - Modifiche e variazioni della fornitura;
- Art. 4 - Durata, commi 2 e 3;
- Art. 5 - Penali;
- Art. 6 – Impegni della Società;
- Art. 8 - Garanzie, commi 4, 5 e 6;
- Art.11 - Cauzione;
- Art.12 - Corrispettivo, commi 2 e 3;
- Art.13 - Fatturazione e Modalità di Pagamento, commi 1, 4, 7 e 8;
- Art.16 - Responsabilità ed impegni;
- Art.17 - Diffida ad adempiere e Risoluzione;
- Art. 18 - Recesso;
- Art.19 -Divieto di cessione del contratto, Modifiche societarie, fallimento, commi 1 e 2;
- Art. 20 - Brevetti e diritti d'autore;
- Art. 21 - Foro competente;
- Art. 24 – Codice di comportamento;
- Art. 25 – Costi per la sicurezza.

LA SOCIETÀ

Data.....